Operativo il modello unico per i piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici

1 Dicembre 2015
Per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di **piccoli impianti fotovoltaici** sugli edifici è operativo il **modello unico** allegato al D.M. 19 maggio 2015,che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE S.p.A.

Nello specifico, gli impianti fotovoltaici interessati dalla semplificazione devono avere tutte le seguenti **caratteristiche**:

a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 (ovvero l'installazione degli impianti, aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, non deve essere subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica);
f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Il modello unico si compone di due parti: la parte I, da inviare prima dell'inizio dei lavori (contenente i dati di chi presenta la domanda, i dati catastali dell'immobile, la descrizione dell'impianto, ecc,) e la parte II, da inviare alla fine dei lavori (contenente tra l'altro la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori ai sensi del D.M. 37/2008).

Le parti I e II del modello unico devono essere trasmesse per via informatica dal Soggetto richiedente al Gestore di rete competente, il quale avrà cura di inviare una copia del modello medesimo al Comune e al GSE.

22913-DM 19 maggio 2015.pdfApri

22913-Modello Unico.pdfApri